

RAPPORTI TRA BANCA E CLIENTE: LA TUTELA DEL CONTRAENTE “DEBOLE”

La difesa legale ed il contrasto giurisprudenziale nella rivendicazione degli indebiti bancari, tra strategie processuali e novità giurisprudenziali

Lo **contenzioso bancario** costituisce oggi uno dei filoni predominanti nelle aule di giustizia italiane: basti pensare che, se nel 2003 la Corte di Cassazione ha pronunciato 76 ordinanze o sentenze in materia bancaria, nel 2017 questo dato è salito vertiginosamente a 436. In realtà il contenzioso bancario rappresenta una “creatura” relativamente giovane giacché questo filone, nell’accezione in cui lo intendiamo oggi, si è sviluppato con forza negli anni ‘90, epoca in cui la prima sezione civile della Suprema Corte pronunciava l’innovativa sentenza n. 2374 del 1999, che sanciva per la prima volta l’illegittimità della pratica anatocistica applicata dalle banche italiane.

In effetti sino a quel momento la giurisprudenza era stata sempre concorde nell’affermare l’esistenza di un uso normativo tale da consentire la deroga, nei rapporti tra banca e cliente, ai limiti posti dall’art. 1283 c.c. che, disciplinando

l’anatocismo, prevede alcune eccezioni al divieto di capitalizzazione degli interessi.

La citata sentenza n. 2374/1999, dopo una magistrale indagine giuridica sull’esistenza di un uso normativo in tema di anatocismo, giungeva invece ad affermare per la prima volta che la prassi della capitalizzazione degli interessi fosse basata su un uso negoziale e non su una norma di carattere consuetudinario, dichiarando la radicale nullità della clausola contrattuale fino ad allora applicata universalmente dalle banche italiane, in conformità alle norme bancarie uniformi, in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi, predisposte dall’ABI con effetto da gennaio 1952. Nella stessa direzione si mosse subito dopo anche la terza sezione civile della Suprema Corte con la sentenza n. 3096/1999 con la quale vennero ribaditi e ripresi i principi di diritto espressi dalla sentenza n. 2374/1999. In realtà simili e illuminati interventi giurisprudenziali



Di **Emanuele Argento***

TEMPI DI LETTURA
3'00"

Emanuele Argento è un avvocato abruzzese con studio in Pescara alla Via C. Battisti n. 31 Pescara. Ricopre anche i ruoli di vice presidente dell’Associazione nazionale dei consumatori SOS UTENTI e responsabile Area Civile del Laboratorio Giurimetrico della SOS UTENTI (www.sosutenti.net)

rappresentavano il primo segnale di recepimento (a livello giurisprudenziale) del cambio di rotta nei rapporti tra banca cliente già sperimentato a livello legislativo dapprima con L. 154/1992 - "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", con il D.Lgs n. 385/1993 - "Testo Unico Bancario" e con la L. 108/1996 - "Disposizioni in materia di usura".

Si tratta in effetti di interventi legislativi di fondamentale importanza per aver di fatto tentato di riequilibrare i rapporti tra banca e cliente in un sistema che sino ad allora era stato votato all'esclusiva tutela degli interessi filo-bancari.

Un'interruzione rispetto al descritto *trend* è tuttavia rappresentata dal D.Lgs n. 342/1999, anche detto **Decreto Salvabanche**, con il quale il Governo tentava di arginare la portata innovativa delle due sentenze della Corte di Cassazione del 1999 in materia di anatocismo.

Invertendo l'orientamento seguito dalla Suprema Corte, l'art. 25 comma 2 del suindicato decreto legislativo, demandava al Comitato Interministeriale per il Credito e per il Risparmio (CICR) il compito di individuare le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Con la delibera in parola dell'8.02.2000 rendeva legittima per le banche l'applicazione dell'anatocismo seppur condizionato ad una uniforme periodicità degli interessi a debito e a credito. Ciò comportava quindi che l'anatocismo "tornasse" ad essere legittimo in condizioni di parità tra banca e cliente. In parte accantonata la spinosa questione della legittimità della pratica anatocistica, il dibattito del contenzioso bancario iniziò progressivamente a spostarsi verso la questione della prescrizione, poiché le banche (convenute o opposte) iniziarono a spendere in giudizio la difesa dell'avvenuta prescrizione delle somme contestate e/o richieste in restituzione dal correntista.

Al cospetto delle sempre più frequenti eccezioni proposte dalle banche, la giurisprudenza di merito e di Cassazione predominante aveva qualificato il rapporto di conto corrente come rapporto di

durata e, data la sua unitarietà, il *die a quo* della prescrizione decennale veniva posto alla data di chiusura del rapporto bancario. Tuttavia la visione non era unitaria ed anzi a livello giurisprudenziale e dottrinale si registravano opinioni diverse e discordanti in merito al decorso della prescrizione delle rimesse in conto corrente, tanto che la questione veniva rimessa al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali con la sentenza n. 24418/2010 affermarono un dirimente principio di diritto destinato ad aprire nuovi scenari nel contenzioso bancario.

In questo scenario si inquadra un nuovo intervento del Governo: venne infatti inserito nel decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, un articolo 2, comma 61 come norma di interpretazione autentica dell'art. 2935 c.c. e dunque con efficacia retroattiva, prevedendo che in tema di annotazioni di rimesse in conto corrente la prescrizione dovesse decorrere dal giorno di ciascuna annotazione, di fatto contravvenendo a quanto espressamente statuito dalla Suprema Corte con la sentenza del 2010.

Si rendeva necessario in questo caso un nuovo intervento della Corte Costituzionale che a motivo del contrasto con l'art. 3 e con l'art. 117 della Costituzione, dichiarava l'illegittimità di tale norma. Da ultimo, data 13.06.2019 la Sezioni Unite della Corte di Cassazione si è espressa con la pronuncia n. 15895/2019 e la diatriba sulla prescrizione, in sostanza, non è mutata ed anzi si stanno creando ancora maggiori dubbi interpretativi sull'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito (sic!).

Solo in un prossimo futuro si potranno valutare meglio gli effetti di tale pronuncia e per cui il contrasto è destinato a proseguire nelle aule di giustizia.

